

COMUNE DI CORCHIANO

Provincia di Viterbo

Piazza del Bersagliere n° 1 - C.F. e P. IVA 00171190564

ORDINANZA N° 28

DEL 15.06.2009

IL SINDACO

Premesso che la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 istituisce il Servizio Nazionale delle Protezione Civile e che la stessa Legge riconosce il Sindaco Autorità comunale di Protezione Civile;

Che il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Vista l'art. 38 della Legge Regionale n. 17 del 02.05.1995;

Visto l'art. 15 della Legge n. 225/92;

Visto il D.Lgs n. 112/98 di conferimento di funzioni di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.;

Vista la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico riguardante l'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo che al capo IX rileva le funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione Civile" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 28.10.2002;

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria, e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

ORDINA

Che durante il periodo 15 giugno – 30 settembre 2009, dichiarato di grave pericolosità, nelle zone boscate ed a distanza minore di metri lineari 50 dai boschi è fatto divieto di accendere fuochi o compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità è vietato, nelle zone boscate, cespugliate ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, compiere azione che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

E' fatto, altresì, divieto su tutto il territorio regionale, fino a tutto il 30 settembre p.v. bruciare nei campi, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, lungo le autostrade, e comunque lungo le arterie principali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato, per i quali sarà stata inoltrata la domanda al Comando della Stazione C.F.S. competente per territorio (L.R. 02.05.1995 n.17 – art. 38 comma 1)

Entro il termine di cinque giorni, l'autorizzazione può essere concessa con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e con la modifica di taluni dei parametri proposti.

La disciplina di cui al comma 1, Legge 17/1995 art.38 vige dal 1° marzo al 30 novembre. La deroga prevista dal comma 2, è subordinata alla medesima autorizzazione

per il periodo di grave pericolosità al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di abbruciamento.

Nella domanda ,che dovrà essere presentata con modalità che garantisca la certezza della data dovranno essere specificate :

- a) generalità dell'esecutore e/o responsabile dell'operazione dell'abbruciamento il quale assume le responsabilità civili ed al quale verranno riferite quelle penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiuti prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;
- b) ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;
- c) data, ora inizio e presunta ora del termine;
- d) numero e nominativi delle persone impiegate nell'operazione;
- e) prescrizioni tecniche(disposte dall'autorità Forestale o proposte dall'esecutore e/o dal responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazioni incendi,come :
 - **perimetrazioni del terreno con solchi di aratro di varia grandezza;**
 - **procedere per settori e controvento,eventuale disponibilità di acqua e/o di attrezzature antincendio ;**
 - **altri eventuali interventi preventivi disponibili a seconda dei casi specifici;**
 - **assoggettamento a eventuali motivi ostativi alla esecuzione della operazione, quali ad esempio, la contingente presenza di forme di vento;**

Sono escluse dal divieto le operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione frutticola di impianti anche arborei.

Sempre, comunque, l'abbruciamento autorizzato delle stoppie e di altri residui vegetali, può essere effettuato soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri e purchè il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga circoscritto ed isolato con solchi a metri 5 e non spiri vento forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo.

E' fatto obbligo, nel periodo 15 giugno - 30 settembre, ai proprietari o possessori dei terreni situati a distanza inferiore a 50 metri dai boschi di interrare le stoppie o altri residui vegetali.

E' fatto obbligo ad Enti o privati possessori a qualsiasi titolo, di boschi confinanti con strade ed altre vie di transito o con altri boschi o coltivi di effettuare la ripulitura da erbe infestanti delle fasce perimetrali dei boschi medesimi almeno per una profondità di metri 5; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "grave pericolosità" .

Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate autostradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati.

E' fatto obbligo, altresì, agli Enti o privati possessori, a qualsiasi titolo di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il "periodo di grave pericolosità" ad evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.

E' fatto obbligo ai proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti adiacenti le linee ferroviarie, durante tutto il "periodo di pericolosità", di tenere sgombri tali terreni, fino a metri 10 dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile; se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere l'intero fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

I proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti alle linee ferroviarie e/o boschi confinanti con strade o altre vie di transito, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanze dei divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi.

Il Comando di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza e di irrogare le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 che di seguito si riporta:

“FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art. 10

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, a censire tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relativi ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a € 30,99 e non superiore a € 61,98 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 206,58 e non superiore a € 413,16.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi

dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n° 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.031,85 e non superiore a € 10.318,50. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dei provvedimenti amministrativi che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo."

Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

- a) 0761 573079 Corpo di Polizia Locale;
- b) 803555 (numero verde) Protezione Civile della Regione Lazio;
- c) 1515 Corpo Forestale dello Stato;
- d) 115 Vigili del Fuoco;
- e) 113 Polizia;
- f) 112 Carabinieri

Il Corpo Forestale dello Stato – Il Comando Vigili del Fuoco – Il Corpo della Polizia Provinciale – Il Comando dei Carabinieri di Corchiano – Il Comando della Polizia Locale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza e di predisporre eventuali ulteriori ordinanze per la tutela ambientale, protezione della natura e antincendio a carico dei cittadini inadempienti.

Demandare al Corpo Forestale dello Stato – al Comando Vigili del Fuoco – al Corpo della Polizia Provinciale – al Comando dei Carabinieri di Corchiano – al Comando della Polizia Locale la predisposizione e gli atti riguardanti le sanzioni amministrative e penali per accertate violazioni alle norme dei Regolamenti Comunali, alla presente ordinanza sindacale e alla vigente legislazione antincendi.

L'ordinanza sindacale verrà pubblicata sul sito istituzionale **www.comune.corchiano.vt.it**

IL SINDACO
Battisti Bengasi